*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 243 del 18 ottobre 1986 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 ottobre 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 97

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi otto posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza.**

**Concorso speciale per esami ad un posto di primo dirigente del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi venti posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.**

**Concorso speciale per esami, ad un posto di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi ventidue posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.**

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLE FINANZE

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico per titoli ed esami, a complessivi otto posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, si prevede una disponibilità di otto posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, pr titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami:

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a tre posti per concorso speciale per esami;

*b*) a tre posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a due posti per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione centrale entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, sono ammessi a partecipare, purchè in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente - a pena di esclusione - per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma-EUR indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o impresa di appartenenza o libera professione esertitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di esercizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) la disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni indicato nel precedente art. 2 è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro comulabili, ma il candidato non può aver superato i quaranta anni d'età o i quarantacinque se mutilato o invalido di guerra, o appartenente a categorie cui è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa istituzionale del Ministero delle finanze.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto tributario;

economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto | » | 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero | fino a punti | 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione finanziaria | » | 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche | » | 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa amministrazione finanziaria | » | 4 |
| *e*) specializzazioni post laurea | » | 6 |
| *f*) altri titoli culturali | » | 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prove di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale per esami dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per titoli ed esami dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello di cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal condidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per i titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano già depositati presso l'amministrazione.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00144 Roma (Eur), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divizione concorsi - Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica; ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di naseita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la presentazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 settembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1986*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 323.*

**86A7531**

## Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dieci posti di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza satale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza, si prevede una disponibilità di dieci posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami:

Decreta:

Art. 1.

*Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva delle intendenze di finanza sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a quattro posti per concorso speciale per esami;

*b*) a quattro posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a due posti per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle intendenze di finanza entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, sono ammessi a partecipare, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

### Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente — a pena di esclusione — per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma-EUR indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) la disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

### Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni indicato nel precedente art. 2 è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma il candidato non può aver superato i quaranta anni d'età o i quarantacinque se mutilato o invalido di guerra, o appartenente a categorie cui è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

### Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connese con l'attività istituzionale del Ministero delle finanze.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto tributario;

economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

### Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto | » | 12 |

*d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fino a punti 8

*e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12

*f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

*a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fino a punti 5

*b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione finanziaria . . . . . . . . . » 5

*c*) pubblicazioni scientifiche » 7

*d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa amministrazione finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . fino a punti 4

*e*) specializzazioni post laurea . . . . . . » 6

*f*) altri titoli culturali . . . . . . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prove di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale, per esami, dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico, per titolo ed esami, dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per i titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano già depositati presso l'amministrazione.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali - Divisione IV - 00144 Roma (Eur), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documentazioni di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divizione concorsi - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 settembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1986*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 322*

86A7532

## Concorso speciale per esami ad un posto di primo dirigente del ruolo speciale, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle finanze, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinques* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo speciale predetto, ruolo amministrativo, si prevede una disponibilità di un posto da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titolo ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Considerato che in base alle ripartizioni predette il posto vacante deve essere attribuito mediante concorso speciale per esami, a conguaglio del posto attribuito al corso-concorso per l'anno 1984;

Decreta:

Art. 1.

*Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente*

È indetto un concorso speciale per esami per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo speciale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.

Si fa riserva di adottare gli altri sistemi di accesso alla dirigenza previsti dall'art. 6 della legge n. 301/1984, nonché di rideterminare il numero dei posti, qualora entro il 31 dicembre 1985 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente;

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Art. 2.

*Domanda di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale deglli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma-EUR, indicando in essa:

*a*) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

*c*) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*d*) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere munita del visto del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero delle finanze.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto tributario;

economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello tato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza,a norma del decreto del Presidente della Republica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 4.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Art. 5.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale per esami sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti, della legge medesima. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine dei periodi di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 6.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 settembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1986*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 321.*

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

86A7533

**Concorso speciale per esami corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi dodici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane, si prevede una disponibilità di dodici posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

*Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane, sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a cinque posti per concorso speciale per esami;

*b*) a cinque posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a due posti per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso a partecipare, purchè in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli

istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente - a pena di esclusione - per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione III - 00144 Roma-EUR, indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario icaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacique per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, particolarmente in materia di:

leggi e regolamenti in materia doganale e connessa normativa sui monopoli di Stato, le imposte di fabbricazione le imposte erariali di consumo, l'imposta sul valore aggiunto e quella regolante ogni altro adempimento di carattere tributario ed extra-tributario attribuito alla competenza delle dogane;

disciplina economica e valutaria degli scambi con l'estero;

normativa comunitaria in materia doganale e relativi adempimenti;

contenzioso doganale penale e amministrativo.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto internazionale pubblico;

diritto civile, con particolare riferimento alle norme di diritto commerciale;

diritto amministrativo;

economia politica e scienza delle finanze;

politica commerciale e doganale italiana e comunitaria;

nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio mediante frode e di falsità in atti;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non metto di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di statistica generale e commerciale;

ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; guardia di finanza: attribuzioni e compiti di natura doganale.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fino a punti 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| *a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | fino a punti 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette . . . . . . . . . . . . . . . . . | » 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche . . . . . . . | » 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette . . . . . . . . . | » 4 |
| *e*) specializzazioni post laurea . . . . . . | » 6 |
| *f*) altri titoli culturali . . . . . . . . . . . | » 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prove di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale per esami dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per titoli ed esami dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, con i dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale ed allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano già depositati presso l'amministrazione.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo aquello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzzione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la presentazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 5 dicembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986*
*Registro n. 37 Finanze, foglio n. 217*

**86A7534**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi venti posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'ammimnistrazione periferica delle imposte dirette.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, si prevede una disponibilità di venti posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1.

*Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente al 31 dicembre 1985*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a otto posti per concorso speciale per esami;

*b*) a otto posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a quattro posti per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle imposte dirette entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami è ammesso a partecipare, purché in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente, a pena di esclusione, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzate al Ministero delle finaze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione I - 00144 Roma-EUR indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali communicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza e qualifica posseduta; libera professione esercitata e data di iscrizione nel relativo albo professionale;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di esercizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

I candidati non dipendenti da pubblica amministrazione dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolti gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, o di chi ne fa le veci, presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni indicato nel precedente art. 2 è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro comulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quaranticinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle imposte dirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte dirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto | » | 12 |
| *d*) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, lettera *b)*, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte dirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a)* incarichi e servizi speciali svolti in Italia o all'estero | fino a punti | 5 |
| *b)* lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle imposte dirette | » | 5 |
| *c)* pubblicazioni scientifiche | » | 7 |
| *d)* corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle imposte dirette | » | 4 |
| *e)* specializzazioni post laurea | » | 6 |
| *f)* altri titoli culturali | » | 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prove di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale per esami dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per titoli ed esami dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal condidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per i titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano già depositati presso l'amministrazione.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00144 Roma (Eur), entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documentazione di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta dal bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica; ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

*Norme di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1986.*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 320.*

**86A7535**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repbblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, si prevede una disponibilità di quattro posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, per il corso-concorso di formazione dirigenziale e per il concorso pubblico, per titoli ed esami:

Decreta:

Art. 1.

*Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a due posti per concorso speciale per esami;

*b*) a un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a un posto per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria, scienze matematiche, fisica, economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze dell'informazione, matematica e fisica.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente della suddetta carriera entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso a partecipare:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente, a pena di esclusione, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni ed in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Divisione I - 00144 Roma-EUR indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) titolo di studio posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati al concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro comulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

trattamento automatico delle informazioni;

principali linguaggi di programmazione;

analisi algebrica ed infinitesimale;

statistica metodologica ed economica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di diritto tributario, costituzionale ed amministrativo, di economia politica, di scienze delle finanze e di contabilità di Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle inerenti al sistema informativo del Ministero delle finanze in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che alla attitudine a svolgere funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione esaminatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto | » | 12 |
| *d*) frequena di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero | fino a punti | 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione finanziaria | » | 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche | » | 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella stessa amministrazione finanziaria | » | 4 |
| *e*) specializzazioni post laurea | » | 6 |
| *f*) altri titoli culturali | » | 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c*), dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prova di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

La data e la sede delle prove d'esame verranno comunicate ai candidati interessati a mezzo lettera raccomandata.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale per esami dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per titoli ed esami dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal condidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per i titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano depositati presso l'amministrazione.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/1984, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali - Divisione IV - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta dal bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di etá o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il

candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

*Norme di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 gennaio 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1986*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 319*

**86A7536**

## Concorso speciale per esami ad un posto di primo dirigente della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58, foglio n. 11, con il quale, tra gli altri, è stato indetto un concorso speciale per esami per il conferimento di cinque posti disponibili al 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, da attribuire con decorrenza 1° gennaio 1985;

Considerato che alle prove scritte di detto concorso, tenutesi nei giorni 3 e 4 giugno 1985, hanno partecipato soltanto quattro candidati per cui uno dei cennati posti, poiché non conferibile, deve rientrare nella disponibilità dell'anno 1985 per essere attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1986, mediante una delle forme concorsuali di cui alla succitata legge numero 301 del 1980;

Considerato, altresì, che al di fuori di detta disponibilità non si prevedono, al 31 dicembre 1985, altre vacanze nell'anzidetto ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari;

Atteso che l'unico posto resosi vacante in detto ruolo nell'anno 1984, venne destinato, con il succitato decreto ministeriale 8 agosto 1984, al corso-concorso di formazione dirigenziale, per cui quello attualmente disponibile, secondo il principio dell'alternativa, può essere destinato al concorso speciale per esami, così come precisato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, con circolare 19 luglio 1984, n. 12531/500.8;

Decreta:

Art. 1.

*Bando di concorso*

Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale per esami per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle conservatorie dei registri immobiliari.

Al concorso sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Art. 2.

*Domanda di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione IV - 00144 Roma, indicando in essa:

*a*) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

*c*) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*d*) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata allo ufficio presso il quale l'aspirante è organicamente assegnato, vistata dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmessa al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione IV, 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

*Contenuto delle prove*

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'atttività istituzionale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva delle imposte dirette e indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'Amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 4.

*Elenco dei titoli*

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà contenere lo elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Art. 5.

*Attività integrativa di formazione*

Il vincitore del concorso, ovvero i vincitori qualora si dovesse procedere alla rideterminazione del numero dei posti disponibili, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3, di detta legge n. 301 del 1980.

Art. 6.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 dicembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986*
*Registro n. 8 Finanze, foglio n. 80.*

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986

**86A7537**

**Concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi ventidue posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, si prevede una disponibilità di ventuno posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora se ne dovessero rendere disponibili altri entro il 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami, il corso-concorso di formazione dirigenziale ed il concorso pubblico, per titoli ed esami:

Decreta:

Art. 1.

*Posti disponibili nella qualifica di primo dirigente*

Per il conferimento dei posti disponibili al 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, sono indetti i seguenti distinti concorsi, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

*a*) a nove (1) posti per concorso speciale per esami;

*b*) a nove posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

*c*) a quattro posti per concorso pubblico, per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti qualora dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva di questa stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano compiuto almeno nove anni di servizio effettivo nella medesima carriera.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, è ammesso a partecipare, purchè in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio o del diploma di laurea rilasciato da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, con esclusione di ogni altro titolo:

*a*) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

*b*) i professori universitari di ruolo;

*c*) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

*d*) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

*e*) il liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

*f*) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) devono essere possedute alla data del 31 dicembre 1985.

Art. 2.

*Domande di ammissione*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente — a pena di esclusione — per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Divisione IV - 00144 Roma-EUR indicando in essa:

*a*) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b*) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

*c*) diploma di laurea posseduto;

*d*) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esami, o al corso-concorso;

*e*) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

*f*) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario indicato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

*Elevazione del limite di età*

Il limite di età di 35 anni indicato nel precedente art. 2 è elevato di cinque anni per gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i profugni; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 21 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1986, registro n. 28, foglio n. 261.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

*Concorso speciale per esami*

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto tecnico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva delle imposte dirette e indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

*Corso-concorso di formazione dirigenziale*

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero | fino a punti | 10 |
| *b*) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio | » | 10 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto | » | 12 |
| *d*) frequena di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione | » | 8 |
| *e*) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali | » | 12 |
| *f*) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) | » | 8 |

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nel limite dei posti indicati al precedente art. 1.

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amminnistrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

*Concorso pubblico, per titoli ed esami*

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte indirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da attribuire.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero | fino a punti | 5 |
| *b*) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari | » | 5 |
| *c*) pubblicazioni scientifiche | » | 7 |
| *d*) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione periferica delle imposte indirette sugli affari | » | 4 |
| *e*) specializzazioni post laurea | » | 6 |
| *f*) altri titoli culturali | » | 3 |

La valutazione dei titoli precederà le prove d'esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *c)*, dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1985.

Art. 7.

*Prove di esame*

Per i concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 le prove di esame ed il colloquio avranno luogo in Roma.

*Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 15 dicembre 1986 (1), saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti al concorso speciale per esami dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento; quelli ammessi a sostenere le prove del concorso pubblico per titolo ed esami dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

*b)* tessera postale;

*c)* patente automobilistica;

*d)* passaporto;

*e)* carta d'identità;

*f)* porto d'armi;

*g)* tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

L'avviso per l'effettuazione dl colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 8.

*Elenco dei titoli*

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal condidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non depositati presso l'amministrazione.

Ugualmente, per quanto concerne il concorso pubblico, per i titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, salvo che non siano già depositati presso l'amministrazione.

Art. 9.

*Attività integrativa di formazione*

I vincitori del concorso speciale, per esami, e i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

*Titoli preferenziali*

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali - Divisione IV - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

*Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione concorsi - 00144 Roma-EUR, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

(1) Così come modificato con decreto ministeriale 22 agosto 1986.

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n.837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità competente;

8) attestazione rilasciata dagli albi professionali, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti o dalle imprese pubbliche e private, dalla quale dovranno risultare i requisiti professionali posseduti dai candidati, la qualifica di funzione rivestita ed il relativo livello.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) certificato medico;

*c*) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia qualī appartenenti al Corpo della Polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale;

*d*) certificato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al qual aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la presentazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

### Art. 12.

*Norma di salvaguardia*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 dicembre 1985

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986*
*Registro n. 8 Finanze, foglio n. 79*

**86A7538**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651963) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.